



Dip.to Salute e Sicurezza

OGGETTO: Agenti cancerogeni e mutageni: entra in vigore il 24 giugno 2020 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Il 24 giugno 2020 entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - GU n.145 del 9-6-2020), decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Ricordiamo che il Decreto era già previsto nella legge di Delegazione europea 2018 (il termine di recepimento della Direttiva era fissato al **17 gennaio 2020**); il primo via libera al decreto di attuazione arrivò con il Consiglio dei ministri n.26 del 29 gennaio 2020 che approvò in via preliminare l'Atto del Governo n.153.

La Direttiva 2017/2398 apporta modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati della "**Direttiva Cancerogeni**" Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Indica **regole più severe** ed in grado di garantire una migliore tutela soprattutto per chi lavora nel **settore edile e lapideo**, nell'industria chimica, automobilistica, alimentare e tessile, **nella lavorazione del legno e dei mobili**, nel settore sanitario e negli ospedali. La nuova Direttiva **aggiunge 11 sostanze cancerogene all'elenco delle sostanze pericolose** e fissa una serie di nuovi valori limite.

Il **Decreto Legislativo n.44** del 1 giugno 2020 modifica il **Testo Unico di Sicurezza** all'art. 242 comma 6 in materia di **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori e **gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale)** che vengono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

Nell'allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008 (elenco di sostanze miscele e processi) viene aggiunto il **punto 6: "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione"**.

Valori limite di esposizione

L'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/2008 (valori limite di esposizione professionale) è stato aggiornato. Le imprese che utilizzano le sostanze elencate devono rispettare i valori limite (misurati in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore), ad esempio:

- polvere di **silice cristallina respirabile**: $0,1 \text{ mg/m}^3$.
- polvere di **legno duro**: 2 mg/m^3



Dip.to Salute e Sicurezza

Il Decreto fissa il nuovo limite di esposizione per **la polvere di legno duro** a 2 mg/m³, sostituendolo al precedente limite di 5 mg/ m³. Viene individuato un periodo di transizione, fino al 17 gennaio 2023, in cui il limite è fissato a 3 mg/m³.

È noto che gli effetti cancerogeni delle polveri di legno sono attribuibili alle sole specie di legni duri, ma è altrettanto noto che nella maggior parte delle realtà avviene la lavorazione di polveri di specie mista, con la conseguente difficoltà di misurazione delle polveri di solo legno duro. **Il decreto in questo caso dispone che il valore limite sia applicato a tutte le polveri di legno presenti.**

L'evoluzione obbligata della normativa nazionale, attraverso il recepimento della direttiva 2017/2398, definirà l'applicabilità, per l'esposizione a SLC, del Capo II del Titolo IX "protezione da agenti cancerogeni e mutageni", con tutti gli obblighi ad esso connessi (sostituzione e riduzione; valutazione del rischio; misure tecniche, organizzative, procedurali; informazione e formazione; sorveglianza sanitaria; istituzione del registro degli esposti).

L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per gli esposti a rischio cancerogeno, **il medico competente potrà decidere di proseguire il controllo medico dei lavoratori anche dopo la fine dell'esposizione**, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute degli interessati.

Modifiche alla sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs. n. 44/2020 modifica anche l'art. 242 del D.Lgs. n. 81/2008 (comma 6) e prevede che il **medico competente** fornisca ai lavoratori, adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, **segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione**, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.

Il medico competente deve anche fornire al lavoratore indicazioni riguardo all'**opportunità** di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche **dopo la cessazione dell'attività lavorativa**, sulla base del suo stato di salute e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Per quanto riguarda la **silice**, pertanto, dal 24 giugno, le **imprese edili** che effettuano **lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile** generata da demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., nonché del settore **lapideo** con le lavorazioni tipiche del comparto: spaccatura, taglio, levigatura / rifinitura di pietre e graniti, sabbiatura, ecc., **dovranno modificare il documento di valutazione dei rischi**, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la **formazione e l'informazione** dei lavoratori e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.



Dip.to Salute e Sicurezza

Il datore di lavoro dovrà effettuare la **valutazione dell'esposizione all'agente**, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:

- **ad evitare o ridurre l'utilizzazione, sostituendolo**, se tecnicamente possibile, **con una sostanza, non o meno nociva per la salute e la sicurezza dei lavoratori**;
- ad adottare, laddove non tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno, un **sistema chiuso** purché tecnicamente possibile;
- **a ridurre il livello di esposizione al più basso possibile**, laddove non tecnicamente possibile l'adozione di un sistema chiuso;
- a fornire **DPI** adeguati;
- ad assicurare le **misure tecniche, organizzative e procedurali** previste dalla norma (articolo 237 del D.Lgs. n. 81/2008);
- a fornire **servizi igienici** appropriati ed adeguati;
- a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati dagli abiti civili;
- a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale e provvedere affinché siano controllati e puliti dopo ogni utilizzazione;
- a fornire **formazione ed informazione**;
- a sottoporre i lavoratori a **sorveglianza sanitaria**;
- a compilare il **registro di esposizione**.